



ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE
RIVOLTO AD IMPRESE COLPITE DAGLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA
(Legge 53/2000 art.6 c.4 e Legge 236/1993 art.9)**

Art. 1 Finalità generali

Il presente avviso finanzia:

- 1) interventi di formazione continua rivolti a lavoratori di imprese che hanno sottoscritto accordi di solidarietà, con risorse a valere sulla L.53/2000;
- 2) interventi di formazione continua di soggetti destinati all'assunzione presso imprese in forza di accordi sindacali e per la riqualificazione di lavoratori di imprese che attuano programmi di riconversione produttiva, con risorse a valere sulla L. 236/93.

1) Con i decreti interministeriali n. 107/Segr.DG/2013 e 108/Segr.DG/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato gli indirizzi per l'attuazione della legge 53/2000 ed ha provveduto all'assegnazione delle risorse delle annualità 2011 e 2012. I citati decreti all'art. 1 comma 3 prevedono quanto segue: “*Le Regioni, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalità: a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale [...]; b) finanziamenti di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori*”. Il presente avviso si configura in particolare come attuazione della lettera a) in quanto mira al finanziamento di progetti formativi rivolti ad imprese nei quali siano stati sottoscritti contratti di solidarietà. I contratti di solidarietà, disciplinati dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863 di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, hanno la finalità di evitare la riduzione dei livelli occupazionali attraverso una generalizzata diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori occupati nell'impresa, attuata in modo giornaliero, settimanale, mensile od annuale. Mediante il contratto di solidarietà, fra impresa e lavoratori interviene un accordo in base al quale vengono introdotte quote di riduzione dell'orario di lavoro per fronteggiare situazioni di criticità dovute a diminuzione delle esigenze produttive, per evitare licenziamenti per eccedenze di personale (contratti di carattere difensivo), o per consentire l'assunzione di nuovo personale per incrementare l'occupazione aziendale (contratti di carattere espansivo).

2) Con i Decreti Direttoriali n.78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.DG/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività. Il Decreto

Direttoriale n. 78/cont/V/2011 prevede in particolare, all'articolo 3 comma 3, che le Regioni possono utilizzare le risorse anche *per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi*. Sulla base di tale previsione, la Regione Toscana destina una quota dell'assegnazione prevista dal sopracitato Decreto Direttoriale per le annualità 2011 e 2012 ad un avviso che sostenga la formazione, collegata all'assunzione e supportata da accordi sindacali, di soggetti coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori in crisi.

Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammissibili i progetti che prevedono una delle azioni tra quelle sotto previste.

Azione 1 - Interventi di formazione continua rivolti ad imprese in cui siano stati sottoscritti contratti di solidarietà sulla base di accordi collettivi aziendali/accordi sindacali per l'aggiornamento e la qualificazione dei lavoratori.

La formazione dei lavoratori deve tendere al rafforzamento delle competenze individuali in un'ottica sia di sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale, sia di incremento delle chances occupazionali dei soggetti coinvolti.

La formazione può essere svolta anche nella percentuale oraria di riduzione dell'attività lavorativa prevista dall'accordo.

Le Organizzazioni Sindacali devono essere informate circa la presentazione del progetto formativo a valere sul presente avviso. Di tale informazione deve essere dato atto, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del formulario di presentazione del progetto.

Destinatari: lavoratori di imprese private che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi della normativa sopra richiamata (lavoratori dipendenti, atipici, soci lavoratori di cooperative, lavoratori in Cig e mobilità).

Finanziamento: euro 750.000,00 a valere sulla L. 53/2000

Modalità di rendicontazione: costi reali

Azione 2 - Interventi di formazione, supportata da accordi sindacali, di soggetti coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori in crisi, e precisamente:

TIPOLOGIA A

Piani formativi, supportati da accordi sindacali, diretti alla riqualificazione, alla qualificazione o all'aggiornamento di soggetti, ivi compresi lavoratori provenienti da imprese in crisi ed eventualmente sotto tutela di ammortizzatori sociali, destinati all'assunzione nell'impresa destinataria, sulle tematiche inerenti l'attività produttiva oggetto dell'impresa medesima.

Rientrano tra le imprese destinatarie di questa tipologia le imprese che attuano programmi di reindustrializzazione.

Requisiti previsti:

- Deve essere prevista l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, e relativa formazione, di un numero di lavoratori non inferiore a 10. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 10 assunzioni deve essere assicurato da almeno una delle imprese.
- La formazione può essere propedeutica o successiva all'assunzione. In caso di formazione successiva all'assunzione è necessario che la data di assunzione non sia antecedente tre mesi

rispetto alla data di presentazione della domanda e che l'assunzione avvenga comunque entro la data di stipula della convenzione di cui all'art. 12. In caso di formazione propedeutica l'assunzione deve avvenire entro la conclusione del progetto formativo. Le assunzioni, sia in caso di formazione propedeutica che successiva, dovranno risultare incrementali rispetto alla media dell'occupazione a tempo indeterminato dei sei mesi antecedenti la presentazione del progetto.

- Sono altresì ammissibili azioni rivolte ad occupati non neoassunti purché la loro presenza nel piano formativo non abbia carattere di prevalenza in termini di numero dei destinatari (non superiore al 50% del numero dei lavoratori neoassunti) e di ore di formazione. Le azioni ad essi rivolte devono essere sviluppate in maniera coordinata con quelle rivolte ai soggetti destinati all'assunzione. Tali azioni hanno carattere eventuale ed aggiuntivo rispetto alla formazione dei neoassunti come sopra descritta.

TIPOLOGIA B

Piani formativi, supportati da accordi sindacali, finalizzati alla riqualificazione di lavoratori di imprese in crisi, comprese quelle appartenenti al settore dei servizi, che attuano programmi di riconversione produttiva, anche nel caso in cui gli stessi lavoratori siano sotto tutela degli ammortizzatori sociali.

Requisiti previsti:

- Il programma di riconversione produttiva deve prevedere la riqualificazione di almeno 10 lavoratori. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 10 lavoratori deve essere assicurato da almeno una delle imprese.

Destinatari:

TIPOLOGIA A

Disoccupati, cassaintegrati, lavoratori in mobilità, lavoratori provenienti da imprese in crisi ed eventualmente sotto tutela di ammortizzatori sociali, che vengono assunti - a seguito di accordo sindacale - a tempo indeterminato da imprese, comprese quelle che attuano programmi di reindustrializzazione.

TIPOLOGIA B

Lavoratori di imprese in crisi, comprese quelle appartenenti al settore dei servizi, che attuano programmi di riconversione produttiva, anche nel caso in cui gli stessi lavoratori siano sotto tutela degli ammortizzatori sociali.

Le imprese di cui alle tipologie A e B sono quelle assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Inps).

Finanziamento: euro 2.500.000,00 a valere sulla L. 236/93

Modalità di rendicontazione: costi reali

E' fatto divieto cumulare il contributo di cui al presente avviso ad altri benefici assegnati da altri soggetti per la realizzazione dello stesso progetto formativo.

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accREDITAMENTO.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto deve individuarli in sede di candidatura. I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di personale interno.

In particolare, si possono avere le seguenti situazioni:

- intervento presentato e gestito da un'impresa da sola o come capofila mandataria di un'associazione temporanea con altre imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori (art. 17 comma 1 lett. c) della L.R. 32/2002 e s.m.i.);
- intervento presentato e gestito da una o più agenzie formative in ATI/ATS, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura (art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 e s.m.i.);
- intervento presentato e gestito da ATI/ATS tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori. L'ATI/ATS è obbligatoria nei casi in cui l'impresa partecipa attivamente allo svolgimento del progetto attraverso l'impiego di proprie risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, ecc.).

La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione; a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura. Può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica; il costo previsto delle attività delegate le attività delegate non può superare i seguenti limiti:

- max 3% per la progettazione;
- max 30% per la docenza,

in rapporto al costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla "retribuzione e oneri agli occupati"):

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 1179 del 19/12/2011 e s.m.i.

Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari

Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro 3.250.000,00 ripartita sulle due azioni come di seguito specificato:

Azione 1 di cui all'art. 2 punto 1: euro 750.000,00 (a valere sulla L. 53/2000)

Azione 2 di cui all'art. 2 punto 2: euro 2.500.000,00 (a valere sulla L. 236/93)

Con riferimento agli interventi di cui all'Azione 2 è prevista una riserva finanziaria di euro 600.000,00 così ripartiti:

- euro 200.000,00 per il finanziamento di progetti di formazione che coinvolgono lavoratori di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro di Piombino (Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo) e comuni limitrofi;
- euro 200.000,00 per il finanziamento di progetti di formazione che coinvolgono lavoratori di imprese localizzate nell'area di azione di Livorno/Collesalveti come meglio definita nell'accordo di programma in fase di elaborazione;
- euro 200.000,00 per il finanziamento di progetti di formazione che coinvolgono lavoratori di imprese localizzate nella Provincia di Massa.

Nel caso di progetti che coinvolgono imprese ubicate in aree territoriali diverse, l'importo da imputare alla riserva viene calcolato sulla base dell'incidenza del finanziamento concesso alle imprese ubicate in quella area/provincia rispetto alle altre.

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità per ciascuna annualità. Il Settore Formazione e Orientamento si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali relative al Patto di stabilità.

I progetti finanziati sul presente avviso potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell'indice di realizzazione del POR FSE CRO 2007/2013 della Regione Toscana. Pertanto, gli interventi selezionati a seguito del presente avviso potranno beneficiare del finanziamento de Fondo Sociale Europeo in sostituzione di quello di cui alla L. 53/2000 e L. 236/93.

Nel caso di esaurimento dei fondi o di esiguità dei fondi residui a valere sul presente avviso, la Regione Toscana, valutate le proprie disponibilità finanziarie, si riserva di finanziare domande presentate che abbiano i requisiti di finanziabilità previsti dal bando ma che non risultino finanziate per mancanza di fondi. Tale finanziamento potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di risorse comunitarie o comunque di natura diversa da quelle afferenti la L. 53/2000 e la L. 236/93.

Massimali di contribuzione e parametri di costo

A. Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso di aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- in caso di *de minimis*:

- a) per l'Azione 1: 100% del costo del progetto (al netto della voce B 2.4.1 “Retribuzione e oneri occupati”, ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione);
- b) per l'Azione 2: permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge 236/93. La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto “reddito allievi”, ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione (voce B 2.4.1 del PED). Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.

- in caso di aiuti alla formazione (art. 31 Reg (UE) 651/2014), le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

Tipo di impresa	Intensità di aiuto
-----------------	--------------------

GRANDE	50
MEDIA	60
PICCOLA	70

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata nell'allegato "Aiuti di stato".
- le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 70%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati (come definiti nell'allegato "Aiuti di stato").

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis* o Regolamento d'esenzione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

B. Progetti: importi massimi e minimi

I progetti di cui all'art.2 punto 1 (**Azione 1**) sono finanziabili per un importo non superiore a € 250.000,00 e non inferiore a euro 50.000,00.

I progetti di cui all'art.2 punto 2 (**Azione 2**) sono finanziabili per un importo non superiore a € 500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.

Per l'**Azione 1** e per l'**Azione 2** sono applicati, come riportato nella tabella sottostante, i seguenti massimali di costo ora/corso:

CLASSI ORE	COSTO ORA/CORSO
< =100	€ 195,00
101-250	€ 174,00
251-450	€ 130,00
451-750	€ 93,00
751-900	€ 93,00
901-1200	€ 61,00
> 1200	€ 61,00

C. Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto quantificando le voci di spesa del PED indicate nella DGR 1179/2011 e s.m.i.

Non sono ammesse deroghe alla percentuale massima prevista per la componente C (*max 10% del costo totale*).

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione a) alle disponibilità finanziarie, b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario.

In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

In caso di progetti che prevedono l'applicazione di aiuti alla formazione (art.31 del Reg (UE) 651/2014) non saranno ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

Art. 5 Scadenza per la presentazione delle domande

I progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre la data del 31/03/2014, ore 13:00.

Nel caso in cui non vengano esaurite le risorse disponibili, verranno accettati i progetti presentati successivamente a tale termine, e comunque fino all'esaurimento dei fondi disponibili, entro le scadenze trimestrali di seguito indicate: 30/06/2014, 30/09/2014, 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 31/12/2015.

La chiusura dell'avviso è disposta con atto dell'Amministrazione regionale per esaurimento dei fondi disponibili, fatta salva l'eventuale messa a disposizione di ulteriori risorse, o per decisione formale della stessa Amministrazione.

Art. 6 Definizioni e specifiche modalità attuative

6.1 Definizione delle priorità

Le priorità generali attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente avviso sono le seguenti:

- A. parità di genere e alle pari opportunità;
- B. percorsi integrati;
- C. approccio individualizzato.

Tali priorità sono da intendersi come segue.

A) I progetti dovranno tener conto del *campo trasversale* d'intervento del FSE dato dalla parità di genere e dalle pari opportunità, come indicato nel POR Ob. Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana, in particolare nella descrizione della strategia. In via generale tale priorità può essere perseguita come segue:

- *parità di genere*: i progetti, fatti salvi quelli destinati esclusivamente al target femminile, devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, la conciliazione tra la

propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro;

- *pari opportunità*: con riferimento alle persone in condizioni di disagio sociale e di disabilità, particolare attenzione dovrà essere posta affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati, secondo un approccio di mainstreaming, anche dando loro priorità di accesso, laddove compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi.

B) I progetti dovranno preferibilmente adottare un *approccio* integrato in termini di azioni, prevedendo al suo interno differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.). Tale integrazione deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto.

C) I progetti dovranno adottare un *approccio/percorso individualizzato* tenendo conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro e delle potenzialità di inserimento lavorativo esistenti, nonché di modalità attuative dell'intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze individuali.

6.2 Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

A. PMI. Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014).

In sintesi:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

B. Aiuti di Stato. Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria");
- Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

In Regione Toscana il regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR è stato istituito con DGR 1144/20014.

Nel caso delle azioni formative che si configurano come aiuti di Stato la regolamentazione in materia prevede che possa essere applicata lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui al

Regolamento 1407/2013, e quella prevista dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 651/2014 sugli aiuti alla formazione.

Se le attività progettuali sono svolte da organismi formativi, questi ultimi sono tenuti a garantire che le imprese beneficiarie dell'aiuto contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dal presente avviso. Gli aiuti di Stato alla formazione non finanziano la formazione obbligatoria disciplinata dalla normativa nazionale e regionale.

Si riportano in allegato 7 le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

6.3 Altre modalità attuative

A. Durata dei progetti

I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, fatta eccezione per progetti che in ragione della loro particolare natura e complessità richiedono una durata più lunga (la durata massima consentita sarà comunque di 18 mesi). Tale durata nonché la relativa motivazione devono essere esplicitamente indicate nel progetto.

Si considera data di avvio del progetto la data della stipula della convenzione o di rilascio dell'autorizzazione.

Per i progetti relativi all'Azione 1 la data di inizio della formazione deve essere collocata durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà; i progetti dovranno quindi essere presentati almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto stesso.

B. Vincoli concernenti gli interventi formativi

Gli interventi di formazione professionale dovranno essere coerenti con quanto stabilito dalla DGR 532/09 e s.m.i. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002. Possono essere altresì previsti percorsi di aggiornamento che portano al rilascio di attestati di frequenza, che non prendono a riferimento gli standard formativi previsti nel Repertorio delle Figure Professionali.

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni:

- attestato di qualifica
- certificato di competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- attestato di frequenza

Le attività formative proposte potranno essere svolte in azienda, garantendo in ogni caso il rispetto della DGR n.1179/11.

Dovrà essere garantita la costituzione di gruppi-classe adeguati rispetto alla realizzazione delle attività formative e in un'ottica di economicità dell'intervento. Una eccessiva frammentazione dei gruppi-classe in diverse edizioni della stessa unità formativa dovrà essere opportunamente giustificata.

Gli interventi formativi proposti dovranno tendere all'integrazione con omologhe azioni cofinanziate dal FSE e dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.

C. Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di moduli FAD e/o altri prodotti didattici che siano equivalenti a quelli già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in TRIO.

I nuovi moduli FAD previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

D. Copertura geografica

Le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio regionale.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire presso la Regione Toscana - Settore Formazione e Orientamento, Via G. Pico della Mirandola 24, 50132 Firenze nel periodo ed entro la scadenza indicati nell'articolo 5.

Le domande devono, a pena di inammissibilità, essere consegnate a mano nell'orario 9-13, nei giorni dal lunedì al venerdì, presso l'indirizzo sopra indicato.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "Avviso per il finanziamento di progetti di formazione continua (L.53/2000 e L.236/93)" e la data di scadenza per la presentazione della domanda. Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.

Art. 8 Documenti da presentare

Per la presentazione di un *progetto* occorre:

1. domanda di finanziamento in bollo esclusi i soggetti esentati per legge. La domanda deve fare riferimento al presente avviso e indicare l'Azione di riferimento, nonché la denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila di ATI/ATS. Nel caso di costituenda ATI/ATS, la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti;
2. dichiarazioni sostitutive di affidabilità giuridico-economico-finanziaria rese, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;
3. dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi DPR 445/2000 art. 46 dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;
4. dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE, rilasciata dal soggetto proponente/capofila. Tale dichiarazione è contenuta nella domanda di finanziamento;
5. nel caso di scelta del regime di aiuti alla formazione: dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa) o grande impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 47. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi;
6. nel caso di scelta del regime di aiuti de minimis: dichiarazione attestante il rispetto della regola "de minimis" relativa al tetto di contributi ottenibili;
7. atto costitutivo dell'ATI/ATS, se già costituita, o dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di ATI/ATS costituenda;

8. formulario di progetto completo di piano economico di dettaglio (PED), su CD e su copia cartacea sottoscritta a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante del soggetto attuatore/capofila nel caso, rispettivamente, di soggetto singolo e di associazione già costituita;
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori nel caso di associazione costituenda.

In caso di progetto Azione 1 dovrà essere compilato l'Allegato 4 "Formulario presentazione progetto Azione 1"; in caso di progetto Azione 2 dovrà essere compilato l'Allegato 5 "Formulario presentazione progetto Azione 2".

Il formulario deve essere presentato in forma rilegata in modo da impedire la perdita di eventuali documenti, con pagine numerate progressivamente, sottoscritto in originale in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS);

9. lettere di adesione al progetto delle imprese destinatarie che non siano anche soggetti attuatori (partner dell'ATI/ATS proponente il progetto), sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese con allegata copia del documento di identità;

10. copia dell'accordo sindacale di cui all'art. 12 dell'avviso;

11. per l'Azione 1, copia del decreto autorizzativo emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla G.U. recante l'autorizzazione all'intervento. In attesa del decreto autorizzativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere allegata la copia della domanda di concessione del contributo inviata allo stesso Ministero (copia cartacea raccomandata AR);

12. curricula vitae, aggiornati e firmati, delle risorse professionali esterne impiegate nel progetto ed indicate nel formulario;

13. nel caso di delega, documentazione attestante il rispetto delle procedure previste per fasce di affidamento (DGR 1179/11 sez. A.1 par.c).

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile, una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il soggetto proponente presenti un progetto che prevede il coinvolgimento di un'impresa già destinataria di un precedente intervento finanziato a valere sul presente avviso, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- dichiarazione rilasciata dal soggetto proponente/capofila ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il coinvolgimento di lavoratori diversi della stessa impresa;
o in alternativa
- dichiarazione rilasciata dal soggetto proponente/capofila ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la realizzazione di una formazione diversa da quella precedentemente erogata.

Art. 9 Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 5 dell'avviso;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto all'articolo 3;
- compilati sull'apposito formulario rilegato, con pagine numerate progressivamente e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS);

- coerenti con quanto disposto all'art. 3 relativamente alla individuazione preventiva delle imprese destinatarie di azioni;
- coerenti con la tipologia dei destinatari e con le specificità indicate nell'art. 2 per ogni tipologia di azione;
- coerenti con quanto disposto all'art. 6.3 "Altre modalità attuative" in merito alla durata;
- coerenti con quanto disposto all'art. 4 relativamente all'importo di contributo massimo e minimo, ai massimali di costo ora/corso e relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione;
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti;
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Tale condizione è soddisfatta mediante la sottoscrizione della relativa dichiarazione contenuta nella domanda di candidatura.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Art. 10 Valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal dirigente responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti. In tal caso il nucleo prescrive il termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a presentare le integrazioni. In caso di mancato rispetto di tale termine o in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il progetto viene valutato non finanziabile.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Qualità e coerenza progettuale | 40 <u>punti</u> |
| a) definizione degli obiettivi formativi | |
| b) articolazione esecutiva delle singole attività | |
| c) coerenza dei contenuti rispetto alle finalità del progetto | |
| 2. Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 1179/11 e s.m.i. | 10 <u>punti</u> |

Il punteggio massimo conseguibile sarà dunque pari a 50 punti.

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 35/50.

I criteri per la valutazione tecnica dei progetti sono descritti con maggior dettaglio in allegato al presente avviso.

Al termine della valutazione il nucleo redige l'elenco dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

Il ricorso alla delega a terzi deve essere espressamente previsto nel progetto ed è, quindi, oggetto di specifico esame da parte dell'Amministrazione competente, la quale:

- lo valuta, richiedendo eventuali chiarimenti e integrazioni al proponente;
- laddove ritenga di non autorizzarlo comunica all'ente proponente un termine per l'adeguamento del progetto, pena l'esclusione.

I progetti vengono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili così come specificato nell'articolo successivo.

Art. 11 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

Entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti la Regione approva l'atto con il quale viene decretata l'ammissibilità formale e l'ammissione o non ammissione a finanziamento dei progetti presentati.

Il progetto presentato è ammissibile a finanziamento qualora, in fase di valutazione, sia dichiarato tale dal nucleo di valutazione sulla base di quanto stabilito all'art. 10.

Le domande sono finanziate in base all'ordine di arrivo presso l'ufficio regionale indicato all'art. 7. Non viene redatta alcuna graduatoria.

Qualora residuino finanziamenti rispetto al budget previsto, tali risorse saranno utilizzate nell'ambito delle scadenze successive indicate all'art. 5.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti dichiarati precedentemente finanziabili ma non finanziati per insufficienza delle risorse secondo l'ordine di arrivo sopra descritto, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente.

Le Regione provvede alla pubblicazione degli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento e notifica ai soggetti proponenti l'esito dell'istruttoria condotta.

Art. 12 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Sulla base degli esiti della valutazione tecnica effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il settore regionale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una ulteriore rideterminazione dei costi. In particolare, prima della stipula della convenzione il soggetto attuatore dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario, nel caso in cui in sede di valutazione del progetto siano state rilevate incoerenze rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 1179/2011 e s.m.i.

Prima della stipula della convenzione vanno trasmesse, se del caso, le dichiarazioni di cui ai punti 5) e 6) dell'art. 8, nonché in caso di utilizzo di locali non registrati in accreditamento la comunicazione con cui vengono individuati e l'autocertificazione relativa alla regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza.

Nel caso di specifica richiesta, il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/07 (come integrata

dalla DGR 910/09), entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la non concessione del finanziamento.

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del progetto, l'atto di costituzione dell'associazione.

I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.

Per la realizzazione dei progetti si procede a:

- stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di associazione fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione,

oppure

- emanazione dell'atto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione nel caso di progetti di formazione continua presentati ed attuati direttamente dalle imprese o da associazione tra imprese e enti formativi avente come capofila un'impresa.

La convenzione tra la Regione Toscana e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto finanziamento del progetto, oppure dall'approvazione della documentazione eventualmente richiesta successivamente all'approvazione del progetto o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

In relazione agli interventi finanziati a valere sul presente avviso, verranno applicate le procedure per la gestione, il controllo e la rendicontazione degli interventi proprie del POR FSE CRO 2007/2013.

I soggetti attuatori sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed in particolare la D.G.R. n. 1179/2011 e s.m.i. con la quale si approvano le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007/2013". Non saranno in ogni caso riconosciute in sede di rendicontazione, e quindi non saranno finanziate, voci di spesa non ammissibili ai sensi delle suddette disposizioni normative.

Almeno 5 giorni prima dell'avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione all'amministrazione competente ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale. Insieme alla comunicazione di inizio attività deve essere inviato il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR n. 1179/11 e s.m.i. Tale comunicazione deve inoltre contenere l'indicazione di eventuali attività formative *on the job*.

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le modalità previste dalla DGR 1179/2011 e s.m.i. Par. B.12.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla DGR 1179/2011 e s.m.i..

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.

Specifiche Azione 1

Con riferimento all'Azione 1, come previsto all'art. 8, in attesa del decreto autorizzativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in fase di candidatura al progetto può essere allegata la copia della domanda di concessione del contributo inviata al Ministero stesso per raccomandata AR. In questo caso, qualora la valutazione dia esito positivo e ricorrano le condizioni previste agli artt. 10 e 11, il

progetto viene ammesso a finanziamento in maniera condizionata. Il decreto autorizzativo deve essere presentato appena rilasciato dal Ministero e in ogni caso, come termine ultimo, contestualmente alla presentazione del rendiconto finale del progetto: il rilascio dell'autorizzazione è infatti condizione per dichiarare l'ammissione definitiva a finanziamento, per l'approvazione del rendiconto e l'erogazione del saldo. **Nel caso in cui ad attività formative concluse e rendicontate, il decreto autorizzativo non sia stato rilasciato, la Regione procede alla revoca della concessione/autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della LR 32/2002 ed al recupero totale dei finanziamenti erogati, gravati degli interessi in termini di legge.**

Il soggetto attuatore deve presentare in fase di candidatura, così come previsto all'art.8, copia del contratto collettivo aziendale/accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dall'impresa mediante il quale si concorda la riduzione dell'orario di lavoro nell'impresa.

Inoltre, le imprese destinatarie si impegnano, durante il periodo formativo, a non sottoporre i lavoratori a regime di ammortizzatore sociale pena la revoca ed il recupero del finanziamento accordato. Si intendono le tipologie di ammortizzatore sociale diverse dal contratto di solidarietà.

Specifiche Azione 2

Il soggetto attuatore deve presentare in fase di candidatura, così come previsto all'art.8, copia dell'accordo sindacale avente una delle seguenti caratteristiche.

Nel caso di progetti di tipologia A:

- accordo sottoscritto dall'impresa che procede all'assunzione dei lavoratori e dalla r.s.u. della stessa impresa oppure da almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento;

oppure

- accordo sottoscritto da impresa uscente, dall'impresa subentrante e/o almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento;

Nel caso di progetti di tipologia B:

- accordo sottoscritto dall'impresa e dalla r.s.u. della stessa oppure da almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

L'accordo, da allegare al progetto formativo, deve fare espresso riferimento ad un intervento di formazione rivolto ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal presente avviso.

Inoltre, **con riferimento all'Azione 2 Tipologia A, il soggetto attuatore incorrerà nella revoca della concessione/autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della LR 32/2002 e nel recupero del finanziamento assegnato qualora non effettui le assunzioni** previste e dichiarate nel progetto entro i tempi indicati all'art. 2 del presente avviso. E' prevista:

- la revoca totale in caso di formazione successiva all'assunzione;

- la revoca parziale in caso di formazione propedeutica all'assunzione. In tal caso la revoca verrà applicata in quota parte per singolo lavoratore.

Il soggetto attuatore è tenuto a garantire, per i lavoratori in formazione assunti, il mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 2 anni e 6 mesi calcolati dalla data di assunzione a tempo indeterminato, pena la revoca ed il recupero del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente, si procederà alla revoca del finanziamento in quota parte per singolo lavoratore, salvo i casi di dimissioni del lavoratore e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Art. 13 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006), alla DGR 1179/2011 e s.m.i. e alle disposizioni della circolare della Regione (n. 149158/S.60.10 del 9.06.2009 e s.m.i.).

Art. 14 Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03.

Art. 15 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento (Dirigente Gabriele Grondoni).

Art. 17 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione. Informazioni possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo e-mail: formazionecontinua@regione.toscana.it

Art. 18 Riferimenti normativi

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della Legge 53/2000 ed in particolare l'articolo 6 comma 4;
- dei decreti interministeriali n. 107/Segr.DG/2013 e 108/Segr.DG/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- della Legge 236/93 art. 9;
- dei decreti direttoriali n.78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.DG/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni;

- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione C(2007)5475 del 7 novembre 2007, modificata con Decisione C(2011)9103 del 7 dicembre 2011;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DGR 94 del 10 febbraio 2014;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Programma regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- del Regolamento (CE) n. 1224/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione;
- del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
- della DGR 1110/2014 “DGR 1112/13 - L.236/93 e L. 53/00 - Approvazione indirizzi per il finanziamento di interventi di formazione continua - Modifiche ed integrazioni”;
- della DGR 1144/2014 "L.R. 32/2002. Aiuti alla formazione. Approvazione delle modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”;
- della DGR 968/07 e s.m.i. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- della DGR 1179/2011 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013;
- della DGR 532/09 e s.m.i. che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002.

Allegati:

- 1 - Informativa privacy
- 2 - Sistema di valutazione specifica
- 3 - Domanda di candidatura e dichiarazioni (facsimile)
- 4 - Formulário presentazione progetto Azione 1
- 5 - Formulário presentazione progetto Azione 2
- 6 - PED
- 7 - Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile
- 8 - 9 - Dichiarazioni in caso di richiesta di contributi che si configurano come aiuti di Stato
- 10 - Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning